



# REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO

Politecnico di Bari

Decreto di emanazione

**D.R. n. 307** del 24/05/2002

D.R. n. 307

**IL RETTORE**

- VISTO lo Statuto di questo Politecnico;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, art.10;
- VISTO l'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
- VISTE la delibera del Senato Accademico assunta nell'adunanza del 9 aprile 2002;

**DECRETA**

è emanato il “Regolamento per l’Attivazione di Master di I e II livello”, che si riporta allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Bari, 27 maggio 2002

**IL RETTORE**  
f.to Antonio CASTORANI

## REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI MASTER DI I° E II° LIVELLO

### **Articolo 1**

(Attivazione)

1. In attuazione dell' art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l' Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari .
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea specialistica.
3. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base alla adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l' esistenza reale in ambito nazionale ed internazionale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

### **Articolo 2**

(Istituzione)

1. L'Ateneo può istituire, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
2. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall' Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
  3. Le attività di Master si svolgono nei Dipartimenti.

### **Articolo 3**

(Gestione )

1. L'Ateneo, attraverso le sue articolazioni, gestisce direttamente i master.

#### **Articolo 4**

(Organi )

1. Sono organi dei master:
  - il Coordinatore;
  - il Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore, che ha la responsabilità della gestione, è eletto dal Consiglio Scientifico tra i suoi componenti, nell'ambito dei professori di ruolo.
3. Il Consiglio scientifico è nominato dal Senato Accademico. Di esso fanno comunque parte docenti di ruolo che dichiarano di svolgere parte della loro attività didattica nel master.
4. Il Consiglio Scientifico predispone e attua il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e didattica del master.

#### **Articolo 5**

(Retribuzione dei docenti)

1. I docenti e ricercatori di ruolo che svolgono attività didattica nei master sono retribuiti con compenso orario da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

#### **Articolo 6**

(Docenti esterni )

1. Possono altresì svolgere attività didattica nei master, in base a convenzioni stipulate con enti esterni ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione in materie ricomprese nel piano didattico, individuati dal Consiglio Scientifico che provvederà a fissarne il compenso.

#### **Articolo 7**

(Ammissione ai Master)

1. L'ammissione ai master è subordinata al superamento di una o più prove le cui modalità saranno fissate dal Consiglio Scientifico.
2. Il bando di concorso dovrà contenere le modalità di svolgimento della prova, gli eventuali titoli valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti e il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione.
3. Detto contributo non potrà essere inferiore a € 1.500.
4. La quota di partecipazione al concorso è stabilita in € 25.

### **Articolo 8**

(Finanziamento dei Master )

1. I Master si autofinanziano con le quote di iscrizione, così come previsto dal successivo articolo; potranno fruire, inoltre, di contributi eventuali dall'Ateneo, delle strutture partecipanti o di enti e società pubbliche o private.

### **Articolo 9**

(Quota di gestione )

1. Qualora il master sia gestito dall'Ateneo, una percentuale dei contributi versati dagli iscritti (da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione anche in ragione del settore disciplinare) dovrà essere devoluto alla struttura che lo gestisce.

### **Articolo 10**

(Master in convenzione con Università straniere )

1. I master in convenzione con università straniere hanno le seguenti caratteristiche :
  - a) devono essere attivati di concerto con Università e istituzioni straniere, per mezzo di un accordo quadro in forma di convenzione tra le università e di un addendum all'accordo (tra i direttori di struttura), che definisce lo sviluppo del piano didattico e le corrispondenze tra gli insegnamenti;

l'accordo deve prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo per la frequenza dei corsi nell'università partner;

- b) laddove il master si svolga nelle sedi delle università consorziate, una percentuale minima di crediti pari a 30% (almeno 18 crediti) deve essere acquisita all'estero;
- c) il titolo di studio deve essere rilasciato, sotto forma di titolo congiunto o di doppio titolo, da tutte le università partner ed avere valore nei rispettivi paesi;
- d) il Consiglio Scientifico deve essere costituito da docenti appartenenti a tutte le università partner.

### **Articolo 11**

(Master con accreditamento del titolo in paesi stranieri)

- 1. E' prevista la possibilità di istituire master in collaborazione con università straniere che abbiano un curriculum equivalente e titolo riconosciuto in tutti i paesi delle università partner, senza l'obbligatorietà di acquisizione di titoli all'estero.

### **Articolo 12**

- 1. Le attività didattiche non onerose affidate a docenti interni sono considerate tra i compiti istituzionali e sono valutate ai fini della definizione del carico didattico.

### **Articolo 13**

- 1. Le attività dei Master saranno sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo e portate a conoscenza degli Organi di Governo.

### **Norma transitoria**

Per l'a. a. 2001/2002 possono venire attivati solo master di II° livello riservati a studenti già in possesso del titolo di laurea (vecchio ordinamento).